



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DICIASSETTESIMA LEGISLATURA

Servizio Assemblea

DL 83/A

Riordino e coordinamento della normativa edilizia e urbanistica regionale con le disposizioni urgenti in materia di semplificazione urbanistica ed edilizia di cui al decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105

**EMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
IN ORDINE DI
VOTAZIONE**

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale |
| <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modificativo | <input type="checkbox"/> Aggiuntivo |

EMENDAMENTO DI SINTESI TRA EMENDAMENTO N. 2 E EMENDAMENTO N. 24*Testo dell'emendamento:*

Gli emendamenti n. 2 e n. 24 sono riuniti nel seguente:

Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

“Articolo 3-bis (Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 23/1985 in materia di incentivazione degli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e per l'efficientamento energetico)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3-bis della legge regionale n. 23 del 1985 sono inseriti i seguenti commi:

3-bis. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti alla data del 24 maggio 2024, qualora l'intervento assicuri una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, non è computato nella determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.

3-ter. Nel caso di edifici di nuova costruzione o ampliamento di quelli esistenti, qualora l'intervento assicuri una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica dell'intero edificio previsto per le nuove costruzioni dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni, certificata con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori che racchiudono il volume riscaldato, nonché dei solai intermedi, non è computato nella determinazione dei volumi, dell'altezza massima dell'edificio fermo restando il rispetto di allineamenti orizzontali previsti dagli strumenti urbanistici, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di 30 cm rispetto alla misura reale, per le murature esterne e gli elementi di chiusura, e di 15 cm, per i solai intermedi, con un minimo convenzionale di 30 cm. La previsione di cui al periodo precedente si applica in deroga alle previsioni delle normative regionali e dei regolamenti edilizi comunali, nonché delle distanze minime tra edifici, delle distanze minime dai confini, delle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario e simili. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice civile.”.

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 36

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppessivo totale
- Soppessivo parziale
- Modificativo

- Sostitutivo totale
- Sostitutivo parziale
- Aggiuntivo

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 4

Testo dell'emendamento:

Nell'emendamento n. 4 dopo le parole "30 per cento", sono inserite le seguenti "*per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024 e del 20 per cento in tutti gli altri casi*".

Cagliari, 12 giugno 2025

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppressivo totale
- Soppressivo parziale
- Modificativo

- Sostitutivo totale
- Sostitutivo parziale
- Aggiuntivo

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 5

Testo dell'emendamento:

Nell'emendamento n. 5 le parole “”, *anche ove ciò comporti conseguente modifica di sagoma* e la lettera c) è così sostituita: “c) riduzione in misura superiore al 20 per cento di uno dei seguenti parametri: 1) distanza da altri fabbricati; 2) distanza dai confini del lotto; 3) distanza dalle strade, ”” sono sostituite dalle seguenti “per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024 e del 10 per cento in tutti gli altri casi” e la lettera c) è così sostituita: “c) riduzione in misura superiore al 20 per cento, per i soli fabbricati esistenti alla data del 24 maggio 2024 e del 10 per cento in tutti gli altri casi, di uno dei seguenti parametri: 1) distanza da altri fabbricati; 2) distanza dai confini del lotto; 3) distanza dalle strade;”.”

Cagliari, 12 giugno 2025

Servizio Assemblea

EMENDAMENTO N. 38

T.U. 83/A

Presentatori dell'emendamento: GIUNTA

- Soppessivo totale
- Soppessivo parziale
- Modificativo

- Sostitutivo totale
- Sostitutivo parziale
- Aggiuntivo

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N. 22

Testo dell'emendamento:

All'emendamento n. 22 è aggiunta la lettera f-bis "Al comma 11 dell'articolo 123 della legge regionale n. 9 del 2023 sono soppresse le seguenti parole ", ed è ammesso anche mediante il superamento dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali".

Cagliari, 12 giugno 2025